

Si riporta di seguito una sintesi di alcune modifiche introdotte dalla recente legge regionale 16/12/2008, n.22 riguardante: Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.

Composizione delle giunte comunali e provinciali

1. Il numero degli assessori comunali e provinciali è stabilito dai rispettivi statuti e comunque non può superare il 20% dei componenti dell'organo elettivo di riferimento (Consiglio comunale o Consiglio provinciale) (art.1, 1° comma).
2. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a 4 (art.1, 1° comma).
3. Le modifiche statutarie concernenti l'adeguamento delle disposizioni recate dall'art.1 della l.r. n.22/08 devono essere effettuate prima del rinnovo delle cariche elettive. (art.2, 1° comma).
4. In assenza di tale adeguamento statutario il numero degli assessori sarà quello previsto dall'art.1 della l.r. n.22/08 (art.2, 2° comma).

Aspettative

1. I consiglieri comunali e provinciali se collocati a domanda in aspettativa non retribuita, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura (art.4, 1° comma).
2. Ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'art.9 della l.r. 24/06/1986, n.31, non si applicano le disposizioni di cui al 1° comma dell'art.4 della l.r. n.22/08. (art.4, 2° comma).

Indennità e gettoni di presenza

1. Al vice presidente del consiglio provinciale e comunale non spetta l'indennità di funzione (art.5, 1° comma).
2. Ai consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti il gettone di presenza spetta solo per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni (art.5, 1° comma).

3. L'importo mensile spettante al consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale non può superare il 30% dell'indennità del rispettivo sindaco o presidente della provincia o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50% dell'indennità massima prevista per il presidente del consiglio circoscrizionale (art.5, 1° comma).
4. Le indennità e i gettoni di presenza possono essere diminuiti rispettivamente con delibera di giunta e di consiglio (la novità è che non possono essere incrementate ma solo diminuite) (art.5, 1° comma, lett.f)).
5. L'indennità di funzione e il gettone di presenza non è più cumulabile quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona (art.2, 1° comma, lett.h)).
6. La corresponsione dei gettoni di presenza è subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni (art.5, 1° comma, lett.i)).

Permessi e licenze

1. L'importo complessivo mensile da rimborsare al lavoratore dipendente pubblico o privato che eserciti una funzione pubblica per le ore o giornate di assenza dal lavoro non può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità mensile spettante al sindaco o al presidente della provincia. (art.8).
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti l'importo complessivo annuo da rimborsare non può superare il 50% dell'indennità prevista per il sindaco nello stesso periodo.(art.8).

Spese di viaggio

1. Agli amministratori che per motivi attinenti al loro mandato si rechino in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo nella misura fissata con decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. (art.9, 1° comma).
2. E' stato abolito il diritto dei consiglieri comunali e provinciali ad assentarsi dal lavoro per recarsi in missione in ragione del loro mandato.
3. Agli amministratori residenti in un Comune diverso da quello in cui svolgono il proprio mandato, spetta solo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute assembleari o per la presenza negli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. (art.9, 4° comma).
4. Per gli amministratori residenti nelle isole minori che, per ragioni attinenti al loro mandato, devono recarsi e soggiornare nella sede dell'ente dove svolgono funzioni pubbliche, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno in conformità a quanto previsto dalla legge 18/12/1973, n.836 e succ. modif. ed integr. (art.9, 5° comma).

Circoscrizioni di decentramento

1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono istituire circoscrizioni di decentramento in un numero non superiore a dieci. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio comunale di appartenenza. (art.11, 1°, 3° e 4° comma).
2. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purchè i relativi oneri siano contenuti entro i tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale vigente. (art.11, 6° comma).

Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti le liste che non hanno conseguito il 5% del totale dei voti validi espressi non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei rispettivi consigli comunali (art.15, 1° comma);
2. Nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito il 5% del totale provinciale dei voti validi espressi non sono ammesse all'assegnazione dei relativi seggi . (art.15, 2° comma)

Incompatibilità

1. La lite a seguito di o conseguente a sentenza di condanna, determina incompatibilità solo in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso (art.17).

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. Al fine di darne pubblica notizia, le amministrazioni provinciali e comunali sono obbligate, nel rispetto della normativa sulla privacy, a pubblicare nel proprio sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio nonché le determinazioni sindacali e dirigenziali (art.18).